OGGETTO: Atto di diffida, formale opposizione e contestuale istanza di sospensione del procedimento amministrativo relativo al secondo esperimento dell'asta pubblica per l'alienazione del compendio immobiliare costituito dall'area dell'ex scuola media di Robegano e da una porzione dell'ex campo da calcio di via Verdi, di proprietà del Comune di Salzano, interessato da intervento di riqualificazione urbana mediante permesso di costruire convenzionato.

Spett.le
COMUNE DI SALZANO
Via Roma n. 166
30030 Salzano (VE)

Alla cortese attenzione del
Sindaco pro tempore

PEC: comune.salzano.ve@pecveneto.it

e, p.c.
Al **Funzionario EQ della Struttura Uso e Assetto del Territorio**
Ing. Massimo Montin

PEC: comune.salzano.ve@pecveneto.it

I SOTTOSCRITTI
- COSMA GIORGIO, nato a Noale il 13/08/1963, residente in Salzano, via Verdi n. 25, C.F. CSMGRG63M13F904K;
- CACCO RENZO, nato a Fiesso d'Artico il 21/09/1956, residente in Salzano, via Verdi n. 27, C.F. CCCRNZ56P21D578K;
- MASIERO ROBERTO, nato a Mirano il 08/03/1966, residente in Salzano, via Verdi n. 23, C.F. MSRRRT66C08F241R;
- NIERO MAURIZIO, nato a Salzano il 05/06/1958, residente in Salzano, via Rossini n. 3/3, C.F. NRIMRZ58H05H735K;

nella loro qualità di referenti del **"Comitato per il mantenimento della proprietà pubblica delle aree del centro di Robegano – ex scuola media ed ex campo sportivo"**, i quali, ai fini del presente atto eleggono quale recapito PEC il seguente indirizzo: **annachiarabusato@pec.it**

PREMESSO

1. Il quadro procedurale

Il Comune di Salzano ha indetto, con Determinazione n. 311 del 17.06.2026, un primo esperimento di asta pubblica avente ad oggetto l'alienazione del compendio immobiliare costituito dall'area dell'ex scuola media di Robegano e da una porzione dell'ex campo da calcio di via Verdi, interessato da un intervento di riqualificazione urbana da attuarsi mediante permesso di costruire convenzionato.

Il prezzo a base d'asta è stato fissato in **€ 516.000,00**, da corrispondersi, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, non mediante pagamento in denaro, bensì mediante l'esecuzione, a carico dell'aggiudicatario, di opere pubbliche per un importo complessivo di **€ 521.272,76**, come da Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 19.05.2026.

Tale valore deriva dalla perizia di aggiornamento a firma dell'Arch. Maurizio Spolaore, acquisita al protocollo comunale n. 10590 del 15.06.2026, che ha proceduto alla rivalutazione, sulla base degli indici ISTAT, della precedente stima redatta dall'Arch. Sandro Stevanato nel marzo 2020 e acquisita al prot. n. 4646 del 13.03.2020.

La precedente stima, riferita alla sola area dell'ex scuola media, quantificava il valore del bene in **€ 400.000,00**, in relazione a una volumetria di 4.000 mc.

La successiva perizia ha determinato un valore di **€ 476.520,00** per l'area dell'ex scuola media, cui è stata aggiunta la stima della porzione dell'ex campo da calcio, della superficie di circa 4.230 mq, quantificata in **€ 39.478,59**, sulla base di un valore unitario di € 9,00/mq desunto da un prontuario prezzi relativo alla voce "costruzioni speciali – impianti sportivi".

Il primo esperimento di gara è andato deserto, non essendo pervenuta alcuna offerta conforme al prezzo posto a base d'asta, come risulta dal verbale d'asta del 31.07.2026, acquisito agli atti del Comune di Salzano con prot. n. 13762 del 04.08.2026, nonché dalla Determinazione del Funzionario EQ della Struttura Uso e Assetto del Territorio n. 417 del 14.08.2026.

Successivamente, l'Amministrazione ha indetto, con Determinazione n. 463 del 15.09.2026, un **secondo esperimento di asta pubblica**, confermando il medesimo prezzo a base d'asta e dichiarandolo tuttora congruo e attuale, nonché confermando le modalità di gara e introducendo quale elemento ulteriore uno specifico spazio/documento per la formulazione di una proposta migliorativa.

Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato dal bando al **30.09.2026, ore 12:00**, mentre l'apertura delle offerte è prevista per il **05.10.2026, ore 10.00**.

RILEVATI I SEGUENTI PROFILI DI CRITICITÀ E DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ

1. POSSIBILE ERRONEA QUALIFICAZIONE DELLA PROCEDURA COME MERA ASTA IMMOBILIARE – PROFILI DI VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 202 DEL D.LGS. 36/2023 – NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA DISCIPLINA APPLICABILE IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

La Determinazione n. 463/2026 qualifica l'operazione come una procedura di semplice alienazione immobiliare. In particolare, la determinazione afferma: "*Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, all'indizione di asta pubblica per l'alienazione di n. 2 (due) immobili*".

La stessa determinazione dispone inoltre: "*di approvare l'indizione dell'asta pubblica che verrà espletata con il metodo delle offerte segrete in aumento [...] ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 per l'alienazione di n. 2 (due) immobili*".

Tale qualificazione formale appare meritevole di approfondimento alla luce della struttura sostanziale dell'operazione.

Il bando stabilisce infatti che: "*L'aggiudicatario provvede al pagamento del bene aggiudicato mediante la consegna di opere pubbliche per importo di € 521.272,76*".

L'operazione, pertanto, non appare riconducibile, almeno sotto il profilo sostanziale, alla mera compravendita di un bene immobile, in quanto il trasferimento della proprietà viene posto in relazione con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligazione di realizzare opere pubbliche.

L'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina espressamente la **"Cessione di immobili in cambio di opere"** e prevede che il bando di gara possa contemplare, quale corrispettivo totale o parziale, il trasferimento all'operatore economico della proprietà di beni immobili dell'ente concedente, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione. La norma stabilisce altresì che il bando sia redatto tenendo conto dei bandi-tipo predisposti da ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, secondo quanto previsto dalla formulazione vigente dell'articolo.

La stessa ANAC ha esaminato fattispecie nelle quali il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione costituisce corrispettivo per la realizzazione di un'opera pubblica. In particolare, il Parere di funzione consultiva n. 27 del 5 giugno 2024 riguarda espressamente il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione quale corrispettivo d'appalto; analoga fattispecie è stata oggetto del Parere n. 57 del 3 febbraio 2026. .

Ma ancora più chiaro è il precedente ANAC n. 27/2024, richiamato dal Dipartimento per la programmazione economica: **la cessione di immobili in cambio di opere pubbliche è ricondotta al Partenariato Pubblico Privato, art. 202 e non all'appalto ordinario**.

Alla luce di ciò, si chiede all'Amministrazione di esplicitare le ragioni per le quali l'operazione in esame sia stata qualificata come mera alienazione immobiliare e non sia stata invece ricondotta, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina speciale di cui all'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023.

Il possibile vizio risiede, pertanto, nell'eventuale **discordanza tra la qualificazione formale dell'operazione e la sua struttura sostanziale**, circostanza che richiede uno specifico accertamento istruttorio e motivazionale.

2. POSSIBILE VIOLAZIONE DELL'ART. 202, COMMA 1, DEL D.LGS. 36/2023 – NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'IMMOBILE

L'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento dell'immobile quale corrispettivo dell'opera riguardi beni dell'ente concedente **già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture**, e non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale.

La documentazione comunale richiama invece il **"Piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili comunali"**.

Il bando afferma: "*con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2026 [...] è stato approvato il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili comunali*" e che: "*con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16.06.2026 è stato aggiornato il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili comunali*".

Analogamente, la Determinazione n. 463 afferma che: "*le suddette aree sono individuate nelle schede n. 1 e n. 16 dell''Elenco degli immobili da dismettere o da valorizzare in riferimento al bilancio 2026'*".

Tale richiamo, tuttavia, non consente di ritenere automaticamente dimostrato il rispetto dello specifico requisito programmatorio previsto dall'art. 202. Occorre infatti verificare se gli immobili siano stati inseriti nella programmazione prevista dalla disposizione e, soprattutto, se siano stati individuati in relazione alla specifica operazione di realizzazione dell'opera pubblica quale forma di corrispettivo.

Si chiede pertanto all'Amministrazione di chiarire e documentare:

1. in quale specifico atto programmatorio previsto dall'art. 202 siano stati inseriti gli immobili;
2. con quale qualificazione siano stati inseriti;
3. se l'inserimento sia riferito alla mera alienazione oppure alla cessione dell'immobile quale corrispettivo della realizzazione dell'opera;
4. quale sia il collegamento tra tale programmazione e la procedura oggetto del presente atto.

In mancanza di tale verifica, permane un rilevante profilo di possibile carenza istruttoria.

3. MANCATA EVIDENZIAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE DELL'ART. 202 – POSSIBILE DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

L'art. 202 prevede che il bando di gara sia redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE secondo la formulazione vigente della disposizione.

La Determinazione n. 463/2026, tuttavia, qualifica espressamente la procedura come asta immobiliare ai sensi del R.D. n. 827/1924 e non esplicita alcuna valutazione circa l'eventuale applicabilità dell'art. 202.

Tale omissione assume rilievo in quanto l'operazione presenta caratteristiche ulteriori rispetto alla semplice alienazione patrimoniale, essendo previsto che l'aggiudicatario acquisisca la proprietà del bene mediante l'assunzione dell'obbligo di realizzare opere pubbliche.

Si rende pertanto necessario chiarire, tra l'altro:

- la qualificazione giuridica dell'operazione;
- la disciplina applicabile all'affidamento delle opere;
- i requisiti dell'operatore economico;
- il valore dell'immobile e il metodo utilizzato per determinarlo;
- il valore e le caratteristiche delle opere;
- le modalità di trasferimento della proprietà;
- le garanzie richieste;
- gli obblighi di esecuzione;
- la disciplina dell'inadempimento;
- il collegamento tra trasferimento della proprietà e realizzazione delle opere.

L'omessa esplicitazione di tali elementi potrebbe integrare un **difetto di istruttoria, di motivazione e di adeguata determinazione della lex specialis**, con conseguente necessità di riesame della procedura.

4. POSSIBILE INADEGUATEZZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RISPETTO ALL'OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il bando disciplina la partecipazione secondo lo schema dell'ordinaria asta immobiliare.

In particolare, per le persone fisiche sono previste dichiarazioni relative alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, mentre per le persone giuridiche sono richieste dichiarazioni relative alla situazione societaria e all'assenza di cause ostative.

Non risulta invece adeguatamente esplicitata, almeno dalla documentazione esaminata, la disciplina relativa ai requisiti dell'operatore economico chiamato ad assumere l'obbligazione di realizzare opere pubbliche per un importo superiore a € 500.000,00.

La questione assume particolare rilievo in quanto lo stesso bando stabilisce che le opere: "*sono assoggettate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)*".

Appare pertanto necessario che la lex specialis chiarisca, tra l'altro:

1. quale soggetto sia obbligato all'esecuzione delle opere;
2. quali requisiti debba possedere tale soggetto;
3. quali requisiti di qualificazione siano necessari;
4. se l'aggiudicatario debba possedere direttamente tali requisiti;
5. se e a quali condizioni possa avvalersi di altro operatore economico;
6. quali siano le categorie e classifiche dei lavori;
7. quali siano le modalità di eventuale subappalto;
8. quali garanzie siano richieste per la corretta esecuzione delle opere.

La mera qualificazione del partecipante come "acquirente" non appare sufficiente, di per sé, a risolvere tali questioni, considerato che il medesimo soggetto assume contestualmente l'obbligo di realizzare opere pubbliche.

Si pone pertanto un possibile problema di **coerenza tra requisiti di partecipazione, obbligazioni contrattuali assunte e principi di parità di trattamento e trasparenza**.

5. POSSIBILE INADEGUATEZZA DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE RISPETTO ALLA STRUTTURA SOSTANZIALE DELL'OPERAZIONE – PRINCIPI DI CONCORRENZA, TRASPARENZA E ACCESSO AL MERCATO

La Determinazione n. 463 dispone che l'asta venga espletata: "*con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base [...] ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827*".

Il bando stabilisce inoltre: "*Ove pervenisse una sola istanza [...] l'immobile sarà aggiudicato all'unico istante al prezzo posto a base d'asta o al maggior prezzo offerto*".

La procedura appare quindi strutturata essenzialmente sulla comparazione economica delle offerte relative all'acquisizione dell'immobile.

Tuttavia, l'operazione non riguarda esclusivamente l'acquisto del bene, poiché l'aggiudicatario assume anche l'obbligo di realizzare opere pubbliche.

Si determina quindi un possibile **disallineamento tra il criterio di selezione dell'offerente e l'insieme delle obbligazioni sostanziali che l'aggiudicatario è chiamato ad assumere**.

Tale profilo merita particolare approfondimento alla luce dell'art. 202, che individua quale destinatario del trasferimento l'operatore economico, ovvero altro soggetto da questo indicato, purché in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

Si chiede pertanto all'Amministrazione di esplicitare le ragioni per le quali il criterio di aggiudicazione prescelto sia ritenuto compatibile con la complessiva struttura dell'operazione e con gli obblighi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche.

6. POSSIBILE DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA PROCEDURA DI ALIENAZIONE, PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Il bando stabilisce che: "*L'intero programma edificatorio è subordinato a Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/01*".

Stabilisce inoltre che: "*La Convenzione, parte integrante del permesso di costruire convenzionato, da approvare con Deliberazione di Consiglio Comunale, andrà a specificare gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico [...] nonché le modalità e i termini per l'esecuzione delle opere pubbliche*".

L'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001 disciplina il permesso di costruire convenzionato e prevede che la convenzione specifichi gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell'interesse pubblico assunti dal soggetto attuatore, disciplinando altresì, nei casi previsti, la realizzazione delle opere e le relative garanzie.

Secondo quanto risulta dal bando, tuttavia, il contratto di vendita dovrebbe essere stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, mentre il permesso di costruire convenzionato e la relativa convenzione urbanistica risultano destinati a intervenire successivamente.

Ne deriva la necessità di chiarire se, al momento della presentazione dell'offerta e dell'eventuale aggiudicazione, siano già integralmente determinati e conoscibili tutti gli obblighi urbanistici, edilizi, patrimoniali e relativi alla realizzazione delle opere pubbliche che graveranno sull'aggiudicatario.

Tale questione assume particolare rilievo anche in relazione alla garanzia fideiussoria prevista dalla documentazione di gara e alla stipula del rogito anteriormente alla completa definizione della convenzione urbanistica.

L'eventuale mancata conoscibilità, al momento della gara, di elementi essenziali dell'operazione potrebbe incidere sulla **trasparenza, determinatezza e parità di condizioni della competizione**.

7. PROFILI DI CRITICITÀ NELLA STIMA DEL COMPENDIO – MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA – NECESSITÀ DI RIESAME DELLA CONGRUITÀ DEL VALORE

Per effetto delle varianti al Piano degli Interventi n. 9/2024 e n. 14/2026, che avrebbero riperimetrato le aree in un "ambito unico" soggetto a permesso di costruire convenzionato per un complesso edificabile residenziale, la capacità edificatoria complessiva del comparto risulterebbe passata da **4.000 mc a 5.400 mc**, con un incremento di 1.400 mc, pari al 35%.

La perizia posta a base d'asta risulta, per quanto emerge dalla documentazione richiamata, fondata sulla rivalutazione monetaria della precedente stima del 2020, riferita a 4.000 mc, senza che risulti

adeguatamente esplicitata una autonoma valutazione dell'incremento di capacità edificatoria derivante dalle successive modifiche urbanistiche.

Tale circostanza appare meritevole di specifico approfondimento, considerato che la maggiore capacità edificatoria costituisce un elemento potenzialmente rilevante nella determinazione del valore di mercato del compendio.

Particolare attenzione merita inoltre la metodologia utilizzata per la stima della porzione dell'ex campo da calcio, della superficie di circa 4.230 mq, valutata come: "*terreno a standard pubblico/impianto sportivo dismesso*" al valore di € 9,00/mq.

Secondo la documentazione richiamata, dal Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato con DGC n. 66 del 19.05.2026 emergerebbe tuttavia che proprio su tale area sarebbero localizzati circa **3.900 mc dei complessivi 5.400 mc** di nuova edificazione residenziale, pari a circa il 72% della volumetria complessiva del comparto, mentre circa 1.500 mc sarebbero allocati sull'area dell'ex scuola media.

Appare necessario chiarire le ragioni per le quali l'area sulla quale sarebbe concentrata la quota prevalente della nuova capacità edificatoria sia stata valutata mediante un parametro riferito alla precedente destinazione a impianto sportivo dismesso, anziché mediante un metodo estimativo coerente con l'effettiva destinazione urbanistica e con la capacità edificatoria attribuita al comparto.

Anche il rapporto tra il valore complessivo posto a base d'asta e la volumetria edificabile merita un riesame.

Il valore di € 516.000,00 rapportato a 5.400 mc corrisponde infatti a circa **€ 95,56/mc**.

Secondo quanto rappresentato dai sottoscritti, il Comune di Salzano avrebbe individuato, ai fini IMU, un valore di riferimento di **€ 140,00/mc** per le aree edificabili del territorio comunale.

Tale dato, pur non potendo essere automaticamente assimilato a un valore di mercato, trattandosi di un parametro avente finalità fiscali, costituisce comunque un elemento di confronto che appare meritevole di essere considerato nell'istruttoria estimativa.

L'applicazione meramente aritmetica del valore di € 140,00/mc a 5.400 mc determinerebbe un valore teorico di circa **€ 756.000,00**, rispetto ai € 516.000,00 posti a base d'asta.

Tale semplice confronto non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di un danno erariale, né consente di sostituire il metodo estimativo previsto dalla perizia; tuttavia, costituisce un elemento oggettivo che, unitamente agli altri profili sopra evidenziati, appare idoneo a giustificare un **riesame della congruità della stima e della metodologia utilizzata**.

Per tale ragione si chiede all'Amministrazione le ragioni tecniche per le quali il valore determinato sia stato ritenuto congruo e attuale anche ai fini del secondo esperimento di gara, nonostante il primo esperimento sia andato deserto.

8. POSSIBILE APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Qualora, come prospettato nei precedenti motivi, l'operazione debba essere ricondotta alla disciplina del d.lgs. n. 36/2023 quale procedura avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, dovrà essere verificata anche l'applicabilità della disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

ANAC chiarisce che, dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione del ciclo di vita si applica ai contratti sottoposti al Codice e che le relative fasi devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interoperabili con la BDNCP.

Ne consegue che, qualora la procedura in esame rientri effettivamente nell'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere verificata la compatibilità della modalità di presentazione

delle offerte mediante **plico cartaceo consegnato all'Ufficio Protocollo** con le disposizioni applicabili alla procedura.

Il presente rilievo viene pertanto formulato non quale automatica contestazione dell'obbligo di digitalizzazione dell'asta patrimoniale in quanto tale, ma quale **specifica richiesta di verifica circa la corretta qualificazione e gestione digitale della procedura**, ove la stessa sia effettivamente riconducibile all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

I sottoscritti, come sopra generalizzati,

FORMULANO FORMALE OPPOSIZIONE

alla prosecuzione del procedimento amministrativo sopra indicato e agli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, **contestando i profili di possibili illegittimità, carenza istruttoria, difetto di motivazione e incoerenza procedurale** sopra evidenziati e chiedono all'Amministrazione di procedere a un integrale riesame della procedura prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell'apertura delle stesse.

In particolare, si chiede di verificare:

- la corretta qualificazione giuridica dell'operazione;
- l'eventuale applicabilità dell'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023;
- la corretta programmazione degli immobili;
- la congruità e attualità della stima;
- la coerenza tra capacità edificatoria, destinazione urbanistica e valore attribuito ai beni;
- la sufficienza dei requisiti richiesti ai partecipanti;
- la corretta disciplina delle opere pubbliche poste a carico dell'aggiudicatario;
- il coordinamento tra alienazione, permesso di costruire convenzionato e convenzione urbanistica;
- la corretta applicazione della disciplina sulla digitalizzazione, ove applicabile.

CHIEDONO E DIFFIDANO

il Comune di Salzano, in persona del Sindaco pro tempore, nonché gli organi e gli uffici competenti, ciascuno per quanto di propria competenza, a:

1. **sospendere cautelativamente la prosecuzione della procedura di gara**, ivi compresa l'apertura delle offerte prevista per il 05.10.2026, nelle more del riesame degli elementi sopra evidenziati;
2. procedere a un **riesame integrale della legittimità e della correttezza della procedura**;
3. verificare specificamente la riconducibilità dell'operazione alla disciplina di cui all'art. 202 del d.lgs. n. 36/2023;
4. verificare la correttezza della programmazione degli immobili oggetto di cessione;
5. verificare la congruità e l'attualità della stima posta a base d'asta, tenendo conto delle modifiche urbanistiche e della capacità edificatoria attualmente attribuita al comparto;
6. chiarire la metodologia utilizzata per la valorizzazione della porzione dell'ex campo da calcio;
7. verificare la completezza dei requisiti di partecipazione e delle garanzie richieste in relazione all'obbligo di realizzazione delle opere pubbliche;
8. verificare il coordinamento tra procedura di alienazione, permesso di costruire convenzionato e relativa convenzione urbanistica;

9. verificare, ove applicabile, il rispetto della disciplina sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici;
10. fornire ai sottoscritti un **riscontro motivato e documentato** in ordine alle contestazioni e richieste formulate con il presente atto.

Si chiede altresì che, nelle more del riscontro, l'Amministrazione si astenga dall'adottare ulteriori atti di aggiudicazione, trasferimento della proprietà o comunque dispositivi del compendio immobiliare che possano rendere più difficoltoso o irreversibile il riesame della procedura.

In considerazione della prossimità delle scadenze previste dal bando, si chiede che il presente atto venga acquisito con **carattere di urgenza** e che venga fornito un riscontro prima della data prevista per l'apertura delle offerte.

I sottoscritti si riservano, in difetto di tempestivo e adeguato riscontro e qualora la procedura venga ulteriormente proseguita senza il preventivo riesame dei profili sopra evidenziati, di adire le competenti sedi giurisdizionali, **ivi compreso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**, nonché di promuovere ogni ulteriore iniziativa prevista dall'ordinamento a tutela dell'interesse pubblico e delle proprie posizioni giuridiche.

Si allegano al presente atto le copie dei documenti di identità dei sottoscritti firmatari.

Robegano, 25 settembre 2026

Firme